

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 aprile 2023.

Istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti nella quale sono inserite le aree identificative ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera s bis) del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui agli articoli 3, comma 2, lettera s bis) e 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti» e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei «boschi vetusti»;

Viste la Strategia forestale UE 2030 e la Strategia 2030 per la biodiversità (Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo del 20 maggio 2020 «Ripartire la natura nelle nostre vite») nonché la Strategia forestale nazionale di cui al DM 24 dicembre 2021 n. 677064 che evidenziano l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Considerate le analisi e gli indirizzi del contributo tematico «Foreste vetuste in Italia» alla Strategia nazionale per la biodiversità pubblicate dal Ministero della transizione ecologica (ISBN 978-88-6060269-5/2009);

Considerate le analisi presentate alla Commissione europea dal *Joint Research Centre* (JRC) con la relazione di indirizzo «*Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe*» (EUR 30661/2021 EN);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, in corso di registrazione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti» di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei «boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali n. 383963 del 1 settembre 2022 recante «Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane, annualità 2022» registrato dalla Corte dei conti il 5 ottobre 2022 al numero 1049;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del Settore forestale, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 26 giugno 2019, n. 6792, nella seduta del 15 febbraio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita la Rete nazionale dei «boschi vetusti», nella quale sono inserite le aree identificate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera s bis) del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali dalle regioni, sulla base delle caratteristiche indicate dalle Linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. Nella Rete nazionale dei «boschi vetusti» è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche fagete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa».

Art. 2.

1. Alla costituzione ed all'aggiornamento della Rete nazionale dei boschi vetusti, tramite il coordinamento delle attività regionali di cui all'art. 3, provvede il Mini-



stero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (DIFOR) - Ufficio DIFOR IV, avente competenza in materia di coordinamento delle politiche di tutela e di valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali.

Art. 3.

1. Le regioni alimentano la Rete dei boschi vetusti in formato elettronico fornendo i dati con le modalità previste nell'apposito protocollo tecnico che sarà concordato in sede di Tavolo di concertazione permanente del Settore forestale di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792 entro 180 giorni dall'approvazione del presente decreto.

2. L'Ufficio DIFOR IV cura la validazione dei dati inseriti e rende pubblici la Rete ed i suoi aggiornamenti sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. In sede di prima applicazione, entro il 31 marzo 2025, le regioni predispongono una relazione sull'attività svolta nelle due precedenti annualità per l'identificazione nel loro territorio delle aree definibili come boschi vetusti.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio alle Linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943 e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 aprile 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 697

23A03385

DECRETO 6 giugno 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna dal 17 al 19 agosto 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, che da ultimo ha modificato il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto

